

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE

DIR.CENTRALE: SERVIZI DOGANALI

Circolare del 22/01/1996 n. 13

Oggetto:

Controlli radiometrici all'importazione di rottami metallici - Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla G.U. n. 136 del 13/6/1995.

Sintesi:

Regolamentazione in materia di radiazioni ionizzanti, finalizzata alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché dell'ambiente. Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici in importazione.

Testo:

Il Decreto Legislativo in oggetto, di cui si unisce uno stralcio (Allegato I), nel dare attuazione alle direttive BURATOM ivi indicate in materia di radiazioni ionizzanti, dette disposizioni finalizzate alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché dell'ambiente. Tali disposizioni concernono anche la sorveglianza radiometrica sui rottami metallici in importazione.

L'art. 157 del menzionato D.Lgs. 230/1995 (Sorveglianza radiometrica sui materiali), applicabile dal 1/1/1996, fa obbligo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta ovvero esercitano attività comportanti la raccolta ed il deposito dei medesimi, con esclusione delle attività che comportano esclusivamente il trasporto, di effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse.

Il Ministero della Sanità, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto da detto art. 157, ha comunicato che, ferma restando la necessità di assicurare le stesse garanzie finora affidate ai controlli eseguiti alle frontiere sui carichi di rottami (container, vagone ferroviario, autotreno, rimorchio), l'esecuzione dei rilievi radiometrici non può più considerarsi compito della Pubblica Amministrazione, per cui i soggetti predetti devono produrre per i materiali in importazione, a proprie cura e spese, documentazione dell'avvenuta sorveglianza dalla quale deve risultare che le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi, a distanza non superiore a cm. 20, non forniscono valori superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale locale di radiazioni.

Detta documentazione deve essere redatta nel luogo di origine del carico o comunque prima dell'ingresso nel territorio nazionale, specificando in particolare gli elementi identificativi del carico, l'indicazione del mittente e del destinatario, gli eventuali documenti doganali di scorta (T/1, carnet TIR, ecc.).

Per i materiali importati alla rinfusa via mare la documentazione deve essere redatta nel porto di arrivo, dopo aver effettuato in ambito portuale, per ogni carico formatosi per l'ulteriore trasporto, le misure di radioattività sopraindicate. Il documento deve riportare in questo caso anche il nome e la nazionalità della nave nonché il porto di arrivo.

In conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi presso lo scrivente in data 12 gennaio 1996, si precisa che il documento attestante il controllo radiometrico effettuato, con le indicazioni di cui all'Allegato II, va unito alla dichiarazione presentata per l'espletamento delle formalità doganali e può essere rilasciato in Italia da esperti qualificati compresi negli elenchi istituiti ai sensi del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 (suppl. ord. alla G.U. n. 95 del 16/4/1964) e D.Lgs. 230/1995 in questione (art. 150) nonché da esperti in misure di radioattività dei seguenti Organi:

- Uffici di Sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna;
- Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;

- Vigili del Fuoco;
- Strutture regionali e locali competenti per il controllo della radioattività (CRR, PMP, ecc.)
- Istituti e Dipartimenti di Fisica delle Università'.

La documentazione redatta nel luogo di origine del carico, qualora non rilasciata da un Ente pubblico, deve essere vistata per autenticità dalle competenti autorità (Uffici pubblici, Camere di commercio, notai, Uffici diplomatici o consolari, Uffici ICE, ecc.) e, se richiesta dalla dogana, munita di traduzione. Beninteso in caso di fondati dubbi, potrà essere richiesta anche la presentazione di documento rilasciato in Italia dagli esperti od Organi suindicati.

Ove dalle misure d'irraggiamento risultino valori superiori alla fluttuazione media del fondo ambientale locale di radiazioni (indicandone le misure) il carico dovrà, salvo diversa indicazione degli organi di controllo, essere respinto a cura e spese dei soggetti interessati.

Dei carichi respinti le dogane ne daranno immediata comunicazione tramite il sistema informatico SCENT (System Customs Enforcement Network) operante a livello comunitario, mediante utilizzo dell'unità "fiche de communication" (Allegato III) da trasmettere a questa Direzione Centrale Div. XII per l'inoltro ai Servizi dell'Unione Europea.

Allegato I

Omissis

Allegato II

Omissis

Allegato III

Omissis